

R.G. n. 47/2025 V.G.



La Corte d'Appello di Milano

Prima Sezione Civile

così composta:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore

nel procedimento iscritto al **R.G. n. 47 /2025 V.G.**, promosso

DA

X (C.F.), in persona del Sindaco *pro – tempore*, elettivamente domiciliato in Firenze, via Jacopo Nardi n. 2, presso lo studio dell'avv. Vittorio Amedeo Francois, che lo rappresenta e difende, come da delega in atti;

ricorrente

nei confronti di

Y (CHE), in persona del procuratore con diritto di firma individuale, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, come da delega in atti, unitamente all'avv.

resistente

ha pronunciato il seguente provvedimento

* * * * *

Premesso che:

- a. il **X** ha proposto opposizione al decreto pronunciato da questa Corte di Appello in data 19.12.2024 (R.G. n. 462/2024), con il quale veniva dichiarata l'esecutività, in Italia, della sentenza resa dal Giudice di Pace di Lugano in data 20.3.2024 – (sentenza che, in accoglimento della petizione del 27 luglio 2023, condannava il **X**)

al pagamento di euro 2.484,00, oltre interessi al 5% dal 10.01.2023 e oltre al rimborso della tassa di giustizia (=CHF 150,00) e delle spese processuali, liquidate in CHF 500,00);

- b. A fondamento della proposta opposizione, il  prospettava:
- (i) la **nullità della procura alle liti** conferita da  al proprio difensore, non risultando indicato *il legale rappresentante della Società* e in quanto *la sottoscrizione non risultava autenticata da pubblico ufficiale a ciò abilitato, previa verifica dell'identità del sottoscrittore*;
- (ii) **l'omessa citazione**, nel giudizio svizzero, del , rimasto contumace avanti al Giudice di Pace di Lugano, con conseguente violazione del diritto di difesa, non avendo mai ricevuto alcuna citazione a comparire.
- c.  si è costituita nel presente giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, depositando altra procura alle liti datata 27 maggio 2025, contenente l'espressa *"ratifica del giudizio di delibazione RG n. 462/2024"* unitamente alla visura estratta dal *"registro di commercio del Canton Ticino"*, in pari data 27.05.2025.

Inoltre, la resistente ha evidenziato l'infondatezza del secondo profilo di censura, in quanto il  aveva inviato le proprie "osservazioni" nel termine assegnato dal Giudice, tanto che nessuna lesione al diritto di difesa appariva sussistere nel caso in esame.

Per tale ragione,  concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

- d. All'udienza dell'11.6.2025, le parti illustravano le rispettive difese e, all'esito, la Corte si riservava per la decisione.

Ritenuto che:

- appare fondato il motivo di opposizione con il quale si deduce la nullità della procura alle liti, per le seguenti principali ragioni.

1.a. Secondo ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass. Civ. n. 19321/2018; n. 26951/2017; SS.UU. Civili n. 3410/2008):

- in base al disposto di cui all'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, *nella parte in cui consente*

l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale dello Stato in cui la stessa viene rilasciata;

- la validità del mandato alle liti deve quindi essere riscontrata, quanto alla *forma*, alla stregua della "*lex loci*" (i.e. la legge dello Stato estero), occorrendo, però, che "*il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano*";
- di conseguenza, "*per la procura alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata*", si richiede la "*dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore*";

1.b. In controversie analoghe a quella in esame e definite con le pronunce di legittimità in precedenza citate - nelle quali si discuteva, tra l'altro, in ordine alla validità o meno della procura alle liti rilasciata da Società avente sede legale in Svizzera per processo da celebrare in Italia - si è ritenuta nulla la procura alle liti, in quanto priva della necessaria "attività certificativa" del Notaio.

In particolare, si è evidenziato che – per quanto in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, la procura alle liti rilasciata in Svizzera sia esente, tanto della legalizzazione da parte dell'autorità consolare, quanto della c.d. *apostille* ("*cioè dal rilascio, da parte dell'organo designato dallo Stato di formazione dell'atto, di un attestato idoneo a che l'atto venga riconosciuto ed accettato come autentico*"), tuttavia – alla procura, "*doveva essere allegata anche l'attività certificativa svolta dal notaio e cioè l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui aveva accertato l'identità*" – così, in Cass. Civ. cit. – quale requisito risultato assente nei casi esaminati.

1.c. In adesione a tali orientamenti interpretativi, questa Corte osserva come la sottoscrizione presente nella procura alle liti non risulti autenticata da Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Ai detti fini, non può ritenersi sufficiente la c.d. *autentica c.d. minore* ovvero la sola certificazione dell'autografia di chi ha sottoscritto la procura alle liti, da parte del Legale, atteso che – in generale – la stessa non integra una vera e propria "*autenticazione*" ex art. 2703 c.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanza 5 luglio 2024, n. 18381), richiedendosi, invece, la certificazione da parte di Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

1.d. In ultimo, si rileva che, qualora venga eccepita la nullità della procura alle liti, non opera il diverso disposto di cui all'art. 182 c.p.c. (applicabile, invece, soltanto ove sia il Giudice a rilevare

d'ufficio tale difetto, con assegnazione di un termine perentorio, alla parte, onde provvedere alla sanatoria), atteso che *"nel diverso caso -come quello in ipotesi- in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione -in eventuale sanatoria- va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)"* (ex plurimis: Cass. civ., Sez. Sesta-2, Ord. 4 ottobre 2018, n. 24212, nonché successivamente, Cass. n. 22892/2018, tutte conformemente sulla scia dell'insegnamento di Cass. civ. S.U. n. 4248/2016) ”¹.

1.e. Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata da parte ricorrente, la successiva procura datata 27.05.2025 depositata da parte di  non risulta avere sanato il vizio in precedenza indicato.

1.f. Conclusivamente, le considerazioni sopra svolte fondano l'accoglimento dell'opposizione, con l'assorbimento delle ulteriori questioni proposte.

2. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.168,00, in base al d.m. 55/2014, modificato del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.

p.q.m.

- accoglie il ricorso proposto dal  e, per l'effetto, revoca il decreto reso dalla Corte di Appello di Milano in data 19.12.2024, con il quale veniva dichiarata l'esecutività, in Italia, della sentenza emessa in data 20 marzo 2024 dal Giudice di Pace di Lugano;

¹ Cfr. SS.UU. Civili n. 2866/2021 che, tra l'altro, hanno ribadito i principi già indicati ai fini della validità della procura alle liti (in quel caso rilasciata da cittadino tedesco) e, quindi, la necessaria autenticazione della sottoscrizione da parte di Notaio, previa verifica dell'identità del sottoscrittore, oltre che la necessaria traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto, quale principio applicabile anche agli atti prodromici al processo che si svolge in Italia;

- condanna  alla rifusione, in favore del  delle spese di lite, che liquida in euro 1.168,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025

Il Consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Domenico Bonaretti